

Codice A18080

D.D. 5 marzo 2015, n. 536

**Legge regionale 14.12.1998 n. 40, art. 10 comma 2 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto "Ricostruzione di traversa idraulica sul Torrente Gesso per derivazione acque della Bealera Grossa" nel comune di Borgo San Dalmazzo (CN) presentato dal Consorzio Irriguo Bealera Grossa - Cat. B1.13 Pos. 22/VER/2014 - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998 -**

Vista l'istanza presentata il 10/12/2014, con la quale il sig. Lorenzo Bergese, in qualità di Presidente del Consorzio Irriguo Bealera Grossa ha richiesto ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L. R. 40/1998, l'avvio della fase di verifica della procedura di VIA relativamente al progetto "Ricostruzione di traversa idraulica sul torrente Gesso per derivazione acque della Bealera Grossa" localizzato nel comune di Borgo San Dalmazzo (CN), in quanto rientrante nella categoria progettuale n. B1.13;

visti gli elaborati progettuali allegati all'istanza redatti dallo studio G.E. Granda Engineering srl;

considerato che il progetto presentato prevede delle opere di consolidamento della traversa esistente mediante la realizzazione di due taglioni in cls (a monte e a valle) e, in destra idrografica, di un tratto di scogliera in corrispondenza e a valle della stessa e di un tratto a monte con funzione di pennello. Sono inoltre previsti i dispositivi atti al rilascio del DMV e la scala di risalita per i pesci;

considerato che la configurazione attuale della traversa (ricostituita con la posa di massi ciclopici intasati in cls, per una lunghezza complessiva di 58 metri) deriva da lavori effettuati nella primavera-estate 2013 con Ordinanza Sindacale del Comune di Borgo San Dalmazzo, a seguito della distruzione dell'opera originaria costituita da un breve tratto di muro in cls e da un rilevato in materiale sciolto, avvenuta nel settembre 2012;

preso atto che il nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con D.G.R. n.21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato con nota prot. n.666/A16.13.0 del 16/12/2014 quale struttura regionale competente per il coordinamento dell'istruttoria la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

preso atto che il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con Determinazione n.270 del 29/12/2014, ha delegato la responsabilità del procedimento in oggetto all'arch. Mauro Forno, Responsabile del Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria, e ha assegnato la responsabilità dell'istruttoria del procedimento alla dott.ssa Maria Grazia Gallo e al dott. Walter Bessone;

preso atto che è stato attivato l'Organo Tecnico Regionale per gli adempimenti istruttori;

preso atto che il Settore Compatibilità Ambientale e procedure integrate della Direzione regionale Ambiente ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'avvenuto deposito degli elaborati sul sito della Regione Piemonte, alla pagina [http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni\\_ambientali/via.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/via.htm), in data 24 dicembre 2014;

preso atto della nota prot. n.520/A18080 del 08/01/2015 di comunicazione al sig. Lorenzo Bergese, in qualità di Presidente del Consorzio Irriguo Bealera Grossa, del nominativo del Responsabile del procedimento;

preso atto che, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, è stata indetta per il giorno 11/02/2015 la conferenza di servizi al fine di effettuare, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998, l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento;

preso atto che l'istruttoria dell'organo tecnico regionale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA;

considerato che non sono state presentate osservazioni da parte del pubblico nei termini prescritti (07/02/2015);

visti i pareri, le dichiarazioni e le comunicazioni pervenute o rese in sede di Conferenza dei Servizi ed acquisite agli atti, dai soggetti riportati nel seguito:

- Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio (nota prot. n. 4140/A16030 del 09/02/2015);
- Direzione Agricoltura (nota prot. n.3490/A17100 del 02/03/2015);
- Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio (nota prot. n. 6429/A16000 del 25/02/2015);
- Provincia di Cuneo – Settore Gestione Risorse del Territorio – Ufficio Acque (nota prot. n.12870 del 10/02/2015);
- Comune di Borgo San Dalmazzo (nota prot. n.2031 del 11/02/2015);

visti i contenuti del Contributo tecnico-scientifico pervenuto dall'Arpa - Dipartimento Provinciale di Cuneo, (prot. n.10928 del 12/02/2015);

tenuto conto dell'istruttoria svolta in accordo con il nucleo centrale dell'Organo Tecnico e del verbale della riunione di Conferenza dei Servizi svolta in data 11/02/2015, acquisito agli atti;

tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;

ritenuto che l'area dove dovranno essere effettuati i lavori previsti in progetto ricade all'interno dell'alveo attivo del torrente Gesso in cui il vincolo idrogeologico non è operante;

preso atto delle considerazioni idrauliche emerse durante la Conferenza dei servizi;

preso atto che il progetto definitivo-esecutivo dovrà essere esaminato dalla Commissione Locale per il Paesaggio;

preso atto della dichiarazione del proponente di non voler procedere alla realizzazione del pennello in destra idrografica, riservandosi in futuro una soluzione di prolungamento della traversa, e prevedendo il rifacimento del cordolo laterale in materiale sciolto ogni volta che se ne ripresenterà la necessità, come sempre avvenuto nella gestione passata;

ritenuto che per le caratteristiche dell'opera, la localizzazione e l'impatto potenziale sulle componenti ambientali, il progetto non necessita di essere sottoposto alla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998 e che le problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria possono

essere risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento, riportate nel dispositivo del presente atto;

tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

- vista la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;
- vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- vista la d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 63-11032 del 16/03/2009;
- vista la D.C.R. n. 129-35527 del 20/09/2011;
- vista la Determinazione del Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica n. 270 del 29/12/2014;
- visto il verbale della Conferenza dei servizi del giorno 11/02/2015;

### *determina*

- di considerare le premesse parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale;
- di concludere il procedimento relativo alla fase di verifica di compatibilità ambientale (ex art. 10 - L.R. 40/1998) del progetto presentato dal Consorzio Irriguo Bealera Grossa: "Ricostruzione di traversa idraulica sul torrente Gesso per derivazione acque della Bealera Grossa" nel comune di Borgo San Dalmazzo (CN), e di escludere il progetto, stralciato della parte riguardante la scogliera e il pennello previsti in destra idrografica, dalla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 12 della L.R. 40/1998, per le ragioni espresse in premessa;
- di richiedere al Consorzio Irriguo Bealera Grossa che nel corso della redazione del progetto definitivo/esecutivo vengano recepite le prescrizioni vincolanti nel seguito elencate, finalizzate all'ottimizzazione del progetto dal punto di vista idraulico e ambientale:
  - 1) la scala di risalita per l'ittiofauna dovrà essere progettata, previa acquisizione del parere del competente Settore Tutela Flora e Fauna, Caccia e Pesca della Provincia, tenendo presente le capacità di nuoto di tutte le specie ittiche presenti. Altresì dovrà essere attivato d'intesa con il suddetto Settore il monitoraggio finalizzato alla verifica della funzionalità della nuova scala di risalita nei confronti delle popolazioni ittiche. Nel caso in cui gli esiti del monitoraggio evidenziassero una ridotta funzionalità della scala di risalita nei confronti delle popolazioni ittiche presenti, il proponente dovrà progettare idonei interventi di adeguamento della scala. Tali interventi dovranno essere comunicati ai competenti uffici provinciali, regionali ed ARPA;
  - 2) si condivide la scelta delle specie target su cui dimensionare la scala di risalita, benchè la loro presenza non sia stata recentemente rilevata nel corpo idrico;
  - 3) la progettazione definitiva/esecutiva dovrà sviluppare gli interventi di recupero ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori, che dovranno essere realizzati con specie vegetali autoctone adatte alle condizioni stagionali e dovranno essere eseguiti nelle stagioni idonee (primavera ed autunno). Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, dovrà essere previsto un periodo di manutenzione delle opere a verde;
  - 4) dovrà avvenire il rispetto di tutte le precauzioni atte a evitare in fase di cantiere effetti negativi sulla qualità dell'aria e dell'ambiente acquatico;
  - 5) si richiede il rispetto di quanto stabilito nella "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi

dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/10 e modificata con D.G.R. n.75-2074 del 17/05/11. Tale disciplina prevede che gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sugli ambienti e sulla fauna acquatica;

6) si evidenzia di porre attenzione alle eventuali zone boscate interessate dalle opere in progetto, accertando altresì la conformità degli interventi con il Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n.53-11975 del 04/08/2009: a tal proposito si rammenta che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice, interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli (14-16-18-26-33 e art.13 così come riformulato con D.G.R. n.6-5430 del 26/02/2013), in esso contenute, che sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9, del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio;

7) il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

8) si rammenta inoltre di non trascurare l'eventuale interferenza delle opere in progetto con le sponde del torrente Gesso, in particolar modo nei tratti dove sussiste una prevalente vegetazione di tipo ripariale: a tal fine siano attentamente verificate le prescrizioni contenute nell'art.14, comma 9, lettera a) delle Norme di attuazione del suddetto Piano Paesaggistico Regionale;

9) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

10) eventuali interventi di movimentazione in alveo di sedimenti devono essere eseguiti nel rispetto dell'art.185 del D.Lgs. 152/2006, applicando ai sedimenti la qualifica di miscela "nota" che consente di non eseguire i test ecotossicologici previsti su fauna ittica, crostacei e alghe;

11) si ricorda che, sebbene ai sensi dell'articolo 21 quinquies, comma 1, lettera b, punto 1 del regolamento 12/R del 2004, come modificato dal regolamento 1/R/2008, riguardante lo sfangamento delle opere quali bacini e traverse, l'opera non è soggetta alla redazione del progetto di gestione dei sedimenti, nel caso che siano rimossi più di 10.000 mc è prevista comunque la redazione di un progetto di gestione semplificato (articolo 21 quinquies, comma 2 del citato regolamento);

12) la traversa abbattuta dalla piena non aveva un passaggio per la fauna ittica né dispositivi atti a rilasciare il DMV e quindi la nuova realizzazione può rappresentare un miglioramento rispetto alla situazione precedente. Il valore di DMV approvato dall'autorità competente al riesame della concessione, dovrebbe essere rilasciato attraverso idonei dispositivi accessibili al Personale addetto al controllo;

13) dovranno essere previsti e adottati accorgimenti per contenere il più possibile la sottrazione di ecosistema ripariale (acero, tiglio, frassineto d'invasione);

14) prima della realizzazione delle opere in alveo, il proponente deve comunicare -con congruo anticipo- la data di inizio lavori all'Ufficio vigilanza del Settore provinciale Politiche Agricole, Parchi e Foreste, al fine di consentire eventuali interventi a tutela dell'ecosistema acquatico interessato;

15) dovrà essere prestata la massima attenzione nell'evitare spandimenti e dilavamenti in alveo del cemento armato, del calcestruzzo e delle malte utilizzati che potrebbero causare danni per l'idrofauna oltre che l'inquinamento del torrente e dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (es. combustibili ed oli delle

macchine operatrici); a tal fine si suggerisce di utilizzare calcestruzzi preconfezionati fuori dal cantiere;

16) i lavori in alveo dovranno essere effettuati in periodi con portata bassa ed al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l'esecuzione degli interventi dovrà essere garantito il libero deflusso delle acque del T Gesso attraverso la realizzazione di idonee opere provvisorie (savanelle);

17) dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA di Cuneo l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte dei soggetti legittimati, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento secondo quanto previsto dal D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente  
Mauro Forno